



REGOLAMENTO PER “LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE”

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 ed ai sensi dell'art 1 dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento a tutela del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentare e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
 - b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 5 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
 - c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;
 - d) di promuovere o sostenere iniziative, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro.
 - e) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione. Il marchio è di esclusiva proprietà comunale.

Art. 2

Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 6, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi.



**Art. 3
Istituzione del Registro De.C.O.**

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentare segnalati e denominati.
2. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - i prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.);
 - le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare;
3. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare approvato dal soggetto di cui all'art. 5.
4. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.
5. Una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi.
6. Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.
7. Con proprio provvedimento, la Giunta Comunale approverà il marchio De.C.O., definendone forma e contenuto e disciplinandone l'utilizzo.

**Art.4
Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro**

1. Le segnalazioni ai fini dell'iscrizione nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo.
3. Sull'ammissibilità dell'iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una Commissione nominata dalla Giunta comunale, di cui al successivo art. 5.
4. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi dell'utilizzo del marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati, completato dal numero di iscrizione.

**Art. 5
La Commissione**

1. La Commissione di cui al precedente art. 4, comma 3 è composta da:
 - Sindaco o suo delegato, in qualità di presidente;
 - n.1 esperto del settore agro-alimentare;
 - n.1 esperto del settore gastronomico locale;
 - n.1 rappresentante del commercio locale;
 - n.1 rappresentante dei Coltivatori DirettiIl presidente potrà eventualmente nominare un consulente, scelto tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o esperienza, in relazione alla specifica tipologia di prodotto.
2. La commissione approverà i disciplinari di produzione i quali saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.



**Comune di Vaprio d'Adda
(Provincia di Milano)**

3. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.
4. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
5. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 6

La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa competente all'attuazione degli adempimenti previsti dal presente Regolamento è quella degli Affari Generali.
2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 7

Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune ricerca, ai fini De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla normativa in materia.

Art. 8

Le tutele e le garanzie

Il Comune valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti da espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 .

Art. 9

Le attività di coordinamento

Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari.

Art. 10

Promozione di domande di registrazione ufficiale

Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP; DOC; IGP; il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine).



Comune di Vaprio d'Adda
(Provincia di Milano)

Art. 11
Norme finali

Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.